

NUOVO STATUTO

della

CANTINA DI CARPI

E

DI SORBARA

Società agricola cooperativa

- **adottato dall'Assemblea Generale dei Soci del 28.09.1980;**
- **modificato dall'Assemblea Generale dei Soci del 18.11.1995 in adeguamento all'Art. 11 Legge n. 59/1992;**
- **modificato dall'Assemblea Generale dei Soci del 21.11.1998;**
- **modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 13.10.2001 per la conversione in euro del capitale sociale (D. Lgs. 26.06.1998 n. 213);**
- **modificato dall'Assemblea Generale dei Soci del 27.11.2004 anche in adeguamento al D.Lgs. n.6/2003 e succ. modificazioni e integrazioni;**
- **modificato in sede di fusione per incorporazione della Cantina sociale di Poggio Rusco società cooperativa agricola dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16.04.2011;**
- **modificato in sede di fusione per incorporazione della Cantina di Sorbara società cooperativa agricola dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 21.04.2012.**

INDICE

Titolo I Costituzione – Sede – Durata – Scopo	pag. 3
Titolo II Soci	pag. 4
Titolo III Recesso – Decadenza – Esclusione	pag. 6
Titolo IV Soci sovventori e strumenti finanziari	pag. 8
Titolo V Patrimonio sociale	pag. 10
Titolo VI Esercizio sociale – Bilancio	pag. 10
Titolo VII Organi sociali	pag. 12
Titolo VIII Controversie - Organi arbitrali	pag. 16
Titolo IX Scioglimento e liquidazione	pag. 18
Titolo X Disposizioni generali e finali	pag. 18

STATUTO
della CANTINA DI CARPI e SORBARA
Società agricola cooperativa

TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1

La Società Cantina di Carpi, società agricola cooperativa per Azioni a responsabilità limitata, costituita nel 1903, per effetto di fusione per incorporazione della Cantina di Sorbara, società agricola cooperativa costituita nel 1923, assume la denominazione di “Cantina di Carpi e Sorbara Società Agricola Cooperativa”.

Art. 2

La Società avrà durata fino al 31 Luglio 2069 e potrà essere prorogata o sciolta prima di detto termine con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 3

La Società è retta e disciplinata dai principi della mutualità e senza fini di speculazione privata.

La Società quindi ha lo scopo di far partecipare i soci ai benefici della cooperazione e della mutualità facilitando e promuovendo il miglioramento della loro produzione viticola.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa potrà aderire alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4

Per realizzare lo scopo sociale, essa provvede:

- a) alla lavorazione in comune, mediante processi razionali, delle uve prodotte e dei prodotti derivati conferiti dai soci;
- b) alla vendita sui mercati nazionali ed esteri dei prodotti sociali ed alla utilizzazione dei residui della lavorazione;
- c) alla distribuzione fra i soci, in relazione alla qualità e quantità delle uve e dei prodotti derivati singolarmente conferiti, del ricavato delle vendite dedotti i costi, le spese e ogni altro onere relativo alla gestione sociale nonché l'eventuale residuo di bilancio;
- d) a concedere contributi su interessi ai finanziamenti ottenuti dai soci per l'impianto e/o il reimpianto dei vigneti, con impegno dei soci medesimi al conferimento del relativo prodotto secondo modalità e condizioni definiti dal Consiglio d'Amministrazione per la generalità dei soci;
- e) ad acquistare da terzi e/o lavorare per conto di terzi uve, mosti e vini, nei casi e

- nella misura in cui ciò sia reso necessario o ritenuto utile per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque in misura mai prevalente rispetto ai conferimenti dei soci e fermo restando la natura non speculativa della Cooperativa;
- f) ad acquistare in comune e distribuire ai propri soci, sia direttamente che indirettamente, tramite accordi, convenzioni, contratti e simili, i beni, prodotti, mezzi tecnici e servizi occorrenti per la conduzione delle aziende agricole socie da cui proviene il conferimento sociale;
 - g) ad assumere partecipazioni ed interessenze in Società, enti, associazioni, consorzi pubblici e privati, nazionali ed esteri, aventi scopi integrativi e complementari all'attività della Cooperativa e comunque finalizzati al conseguimento dello scopo sociale;
 - h) a diffondere cognizioni scientifiche e pratiche di viticoltura;
 - i) a realizzare e gestire attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica ricavata da fonti rinnovabili agricole, agroforestali, fotovoltaiche, solari e eoliche.
 - l) alla raccolta - disciplinata con apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione approvato, ove necessario, anche dall'Assemblea ordinaria dei soci - di prestiti esclusivamente fra i soci ed ai soli fini del conseguimento dello scopo sociale, in conformità ai principi della mutualità ed alle vigenti disposizioni di legge;
 - m) a compiere ogni altra operazione od iniziativa atta a favorire la realizzazione dello scopo sociale;
 - n) a costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari;
 - o) ad assumere eventualmente la qualifica di organizzazione di prodotto (OP) secondo le vigenti disposizioni.

TITOLO II **SOCI**

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci:

- a) i produttori di uva o di prodotti derivanti dalla trasformazione dell'uva non privi dei diritti civili, che abbiano disponibilità per il conferimento;
- b) le persone giuridiche, le società, le associazioni e cooperative di conduzione terreni, collettive o altre forme cooperative societarie, purché produttrici di uve o di prodotti derivanti dalla trasformazione dell'uva e ne abbiano disponibilità per il conferimento.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote azionarie sottoscritte.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della Società.

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, qualifica, codice fiscale e partita IVA;
- b) l'ammontare delle quote azionarie che si propone di sottoscrivere;
- c) l'estensione ed ubicazione dei vigneti con indicazione delle produzioni di uva da impegnare;
- d) l'eventuale possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP);
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della conciliazione, della clausola arbitrale anche nella forma dell'arbitro unico in caso di importo della controversia inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila) contenuta negli art. 41 e seguenti del presente statuto.

Le persone giuridiche devono specificare, in luogo dei dati di cui alla precedente lettera a), la denominazione e la ragione sociale, il numero di codice fiscale ed il numero di partita IVA, nonché la sede legale, l'attività aziendale ed il numero dei soci.

Esse devono inoltre indicare:

- f) l'organo sociale che autorizza la domanda e il delegato a rappresentarle. Alla domanda deve essere allegato estratto della delibera dell'organo sociale autorizzante.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa, salvo diversa deliberazione del CDA.

Art. 7

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata in forma scritta all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla in forma scritta agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il nuovo ammesso dovrà versare la quota azionaria sottoscritta, oltre alla tassa di ammissione nei modi e nei limiti che saranno stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.

Le deliberazioni di ammissione diverranno operative e saranno annotate nel Libro Soci dopo che da parte dei nuovi ammessi siano stati effettuati i versamenti indicati nel comma precedente.

Art. 8

I soci sono obbligati ad adempiere quanto segue:

- a) versare la quota azionaria sottoscritta e la tassa di ammissione di cui all'art. 7;
- b) conferire l'uva prodotta e impegnata presso la Società, nonché conferire i prodotti derivati dei quali si abbia disponibilità al conferimento;
- c) osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO III **RECESSO - DECADENZA-- ESCLUSIONE**

Art. 9

La qualità' di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e morte qualora gli eredi esercitino il diritto di recesso di cui al successivo art. 15. Nel caso di persone giuridiche, tale qualità si perde per scioglimento delle medesime.

Art. 10

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il recesso è consentito al socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione di cui all'art. 5;
- b) non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.

Il socio che cessa di essere produttore ne darà comunicazione scritta al Consiglio d'Amministrazione.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo l'applicazione di eventuali penali stabilite dal Consiglio di Amministrazione in applicazione di norme regolamentari o di apposite delibere motivate.

Art. 11

La decadenza è pronunciata e comunicata in forma scritta, con le medesime modalità previste per l'esclusione, dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) sia dichiarato interdetto o inabilitato.

Contro la pronuncia di decadenza, da comunicarsi in forma scritta, il socio può proporre opposizione agli organi arbitrali ai sensi degli artt. 41 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti nonché l'applicazione di eventuali penali stabilite dal Consiglio di Amministrazione in applicazione di norme regolamentari o di

apposite delibere motivate.

La decadenza diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- a) abbia perduto i diritti civili;
- b) non osservi le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dall'Assemblea e dal Consiglio d'Amministrazione;
- c) svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- d) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la Società;

L'esclusione può comunque aver luogo in tutti gli altri casi previsti dal codice civile.

Contro la deliberazione di esclusione, da comunicarsi in forma scritta, il socio può proporre opposizione agli organi arbitrali ai sensi degli artt. 41 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Rimane salva la possibilità dell'applicazione di eventuali penali stabilite dal Consiglio di Amministrazione in applicazione di norme regolamentari o di apposite delibere motivate.

Art. 13

I soci, receduti, decaduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27, comma 1 lett.d), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il diritto al rimborso di ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta relativa al rapporto sociale e tenuto conto delle eventuali trattenute di cui al precedente art. 11 penultimo comma, si matura entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 14

In caso di morte del socio, la Società continuerà con gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, salva la facoltà di chiedere il rimborso delle azioni versate, eventualmente rivalutate, nella misura prevista dal precedente art.13, nel termine perentorio di 180 giorni dalla morte del loro dante causa.

Art. 15

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto che esercitano il diritto

di recesso, dovranno richiedere il rimborso di cui al precedente art. 13 entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

E' facoltà del Consiglio d'Amministrazione chiedere agli eredi del socio defunto di presentare atto notorio dal quale risultino essere gli aventi diritto nonché chiedere la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote azionarie nonché le somme dovute a qualsiasi titolo per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al Fondo di riserva ordinario.

TITOLO III **SOCI SOVVENTORI e STRUMENTI FINANZIARI**

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

Art.18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare il proposto acquirente all'Organo amministrativo che deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in

- misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 21 (Strumenti finanziari)

E' consentito alla Cooperativa emettere strumenti finanziari, partecipativi e non, destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.

L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria che provvederà, nella stessa sede, a delegare il Consiglio di Amministrazione ad emanare un regolamento apposito di emissione che stabilirà nel rispetto dei limiti di legge:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili che non potranno in ogni caso essere superiore ai limiti di legge in vigore previsti per il riconoscimento dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonché per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;
- c) l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori;
- d) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.

Qualora vengano emessi strumenti finanziari non partecipativi, con regolamento

approvato dalla stessa Assemblea Straordinaria, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i titolari di strumenti finanziari partecipativi e non sono costituiti in Assemblea Speciale.

L'Assemblea Speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari della categoria.

Le modalità di funzionamento delle Assemblee Speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

TITOLO V **PATRIMONIO SOCIALE**

Art. 22

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) ciascuna;
 - 2) dai conferimenti dei soci sovventori o di strumenti finanziari partecipativi.
- b) dal fondo di riserva legale o ordinario indivisibile;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 23

Le azioni sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno od altro vincolo, né essere cedute neppure ad altri soci con effetto verso la Società senza benestare del Consiglio d'Amministrazione.

Nessun socio può possedere nella Cooperativa tante azioni il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla Legge.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun

caso e saranno devolute al Fondo di riserva ordinario.

Art. 24

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono essere ripartite fra i soci durante la vita della Società stessa o al suo scioglimento nel rispetto dei requisiti mutualistici.

TITOLO VI **ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO**

Art. 25

L'esercizio sociale va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio previo un esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 26

Le somme eventualmente trattenute ai soci cooperatori sul prezzo di riparto nella misura percentuale proposta annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea, sono finalizzate esclusivamente al miglior conseguimento dello scopo sociale. Le trattenute, che costituiscono speciale dilazione di pagamento del conferimento, non debbono superare, per ciascun socio persona fisica, se remunerate, il limite massimo consentito per il godimento dei benefici fiscali previsti dalla legge. Gli interessi sulle predette somme, se ed in quanto corrisposti, non potranno superare il tasso previsto per le cooperative a mutualità prevalente e per il mantenimento delle agevolazioni fiscali sugli interessi stessi.

Le trattenute, da effettuarsi in sede di pagamento delle uve e dei prodotti derivati, dovranno essere proporzionali ai conferimenti di prodotto, verranno accreditate individualmente a ciascun socio e saranno rimborsabili, salvo deroga motivata del Consiglio di Amministrazione, solo in caso di risoluzione del rapporto sociale negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per il rimborso della quota sociale e tenuto conto delle eventuali penali applicate ai soci esclusi. Tali trattenute potranno, tra l'altro, essere portate, previa deliberazione dell'Assemblea, in aumento del capitale sociale qualora ciò

fosse utile o necessario per beneficiare delle provvidenze previste da leggi e/o regolamenti comunitari e nazionali.

Art. 27

Gli eventuali residui attivi di bilancio, al netto di tutti i costi e le spese inerenti alla gestione sociale - ivi comprese le somme destinate ai soci per le uve e i prodotti derivati conferiti a norma dell'art. 4 lettera c) del presente statuto - saranno così ripartiti:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di legge;
- c) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari e/o del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- e) la restante parte a riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 (Vantaggio mutualistico)

In sede di redazione del bilancio il Consiglio di amministrazione determina il prezzo di liquidazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci nell'esercizio. La loro valorizzazione avviene in base ai risultati della gestione, intesi come esclusiva differenza fra i proventi di gestione derivanti dalla vendita dei prodotti ottenuti e i proventi accessori, e gli oneri di gestione e accessori. La ripartizione avviene tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni. Pertanto, non si darà luogo ad attribuzione di ristorni, in quanto il vantaggio mutualistico è insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi, così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il ristorno potrà essere riconosciuto esclusivamente con riferimento all'attività di cui all'art.4, lettera f) in proporzione alla quantità e alla qualità dello scambio mutualistico intercorso, al fine di poter retrocedere ai soci gli eventuali premi riconosciuti alla società in funzione degli acquisiti collettivi intercorsi con i soci, previa deduzione delle spese

sostenute per la medesima attività.

TITOLO VII **ORGANI SOCIALI**

Art. 29

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 30 - Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione sarà fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e seconda convocazione - che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima da affiggersi presso la sede sociale, nei locali degli stabilimenti sociali ubicati fuori sede e da inviarsi mediante lettera semplice a ciascun socio, almeno dieci giorni prima dell'adunanza **o mediante e-mail e/o pec.**

Il Consiglio di Amministrazione, ove richiesto da norme di legge o da indicazioni delle autorità di vigilanza competenti al fine di provare l'avvenuta convocazione, potrà anche pubblicare l'avviso di convocazione su un quotidiano a larga diffusione territoriale nelle zone in cui opera.

Art. 31

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio, per:

- 1) discutere ed approvare il Bilancio;
- 2) nominare ed eleggere gli Amministratori e il Collegio Sindacale;
- 3) trattare tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 4) deliberare su proposta del Consiglio d'Amministrazione sulle trattenute e sulla loro eventuale remunerazione di cui all'art. 26 del presente Statuto;
- 5) deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogni volta che il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta scritta e motivata diretta al Presidente della Società, dal Collegio dei Sindaci o da un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

L'Assemblea straordinaria, da tenersi con l'assistenza del notaio, è convocata per tutte le deliberazioni che importino modificazioni dello Statuto, per la nomina e poteri dei liquidatori e su quant'altro la legge attribuisce alla sua specifica competenza.

Art. 32

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci iscritti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta di voti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci iscritti e delibera a maggioranza assoluta di voti presenti. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società per cui occorre la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci iscritti ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati.

Art. 33

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in sua assenza da un Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da altra persona indicata dall'assemblea.

Alla nomina del Segretario dell'Assemblea, provvede il Presidente di questa.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria, ove non disposto diversamente dalla legge, deve essere redatto dal notaio e trascritto anch'esso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 34

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

Il socio non amministratore può rappresentare con semplice delega non più di tre altri soci legittimamente impediti a partecipare all'assemblea: la delega rilasciata fa prova del legittimo impedimento del socio delegante.

Nei casi previsti dalla legge, il socio può delegare altresì il coniuge, un parente entro il terzo grado o un affine entro il secondo grado ad intervenire all'Assemblea con ogni ampia facoltà.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Le elezioni saranno fatte a maggioranza relativa e potranno avvenire anche per acclamazione.

Nel caso in cui, solo per la carica di Consigliere, l'Assemblea deliberasse di procedere alla votazione con apposita scheda numerata, verrà utilizzata una scheda di votazione in cui sarà prevista un'apposita casella di fianco ai possibili nominativi da eleggere; tale casella dovrà essere barrata per ogni nominativo che si intende votare.

Art. 35

Il Consiglio d'Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto di nove membri, la cui maggioranza è scelta fra i soci cooperatori o le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Possono essere eletti anche i delegati dal socio coltivatore diretto, purchè parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado e compartecipi nell'azienda.

Nella prima riunione successiva all'Assemblea ordinaria che approva annualmente il progetto di bilancio ed elegge eventualmente le cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti di cui un Vice Presidente Vicario che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed il Segretario del Consiglio stesso che durano in carica un anno.

Nomina altresì il Comitato vendite formato dal Presidente, dai Vice Presidenti se nominati e dal Direttore Tecnico, specificandone i poteri in maniera coordinata con le deleghe eventualmente attribuite in consiglio.

Gli Amministratori, dalle nomine successive all'entrata in vigore del presente testo di statuto, durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Qualora durante l'esercizio sociale vengano a mancare uno o più amministratori, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2386 del codice civile.

I componenti il Consiglio di Amministrazione Verranno potranno venire remunerati con medaglie di presenza compenso, da determinarsi con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 36

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di inviti personali scritti, non meno di tre giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 37

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta, pertanto, al Consiglio di Amministrazione di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - ivi compreso la concessione di ipoteche, la contrazione di mutui e tutte le operazioni finanziarie ritenute utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale -, ad eccezione di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, sono riservati all'Assemblea. Può inoltre deliberare le modifiche statutarie necessarie per adeguare il presente statuto a disposizioni di legge inderogabili.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, salvo quelle non delegabili per legge, ad uno o più consiglieri o ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da uno o più Consiglieri, il cui numero ed i cui poteri saranno fissati dallo stesso Consiglio.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione, oltre al Segretario della seduta per la compilazione del verbale, assisteranno con voto consultivo il Direttore Tecnico ed il Responsabile Amministrativo.

Art. 38 – Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la Società di fronte ai terzi e in giudizio. Egli presiede il Consiglio d'Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso, sorveglia l'andamento della Società ed è il solo che abbia diretta autorità su tutti i dipendenti della Cooperativa.

Previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati e dipendenti della Società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni ed attribuzioni spettano al Vice Presidente Vicario se nominato.

Art. 39 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o su determinazione dell'Assemblea, può essere composto da un numero variabile di tre o cinque membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. ~~In mancanza di determinazione si fa riferimento alle tariffe vigenti per i revisori contabili.~~

Ricorrendo i presupposti di legge il Collegio Sindacale può esercitare anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Art. 40

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre la revisione legale dei conti, come già precisato al precedente art. 39.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci, tra l'altro, devono:

- a) assistere alle Assemblee e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori;
- c) in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico;
- d) documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Inoltre, i Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VIII **CONTROVERSIE – ORGANI ARBITRALI**

Art. 41 (Conciliazione e clausola arbitrale)

Fatti salvi i limiti imposti dalla legge, tutte le controversie compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori - o tra tutti o alcuni di tali soggetti - circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del contratto sociale o del presente statuto, e comunque in qualsiasi modo collegate al relativo rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità della presente clausola e/o delle delibere assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo le norme del D.Lgs n.28/2010 e norme integrative e modificative, con gli effetti di legge.

Tutti i soggetti indicati al precedente comma del presente articolo con l'"instaurazione"

del rispettivo "rapporto" con la società sono impegnati e vincolati a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della relativa domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà successivamente devoluta, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, agli arbitri nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. In particolare sono devolute agli arbitri:

- a) le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 42 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore dalla Camera arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 43 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Nel caso di cessazione della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati di cui all'art. 27 - lettera c) e d) - del presente statuto, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

In regolamento potranno essere stabiliti i poteri, le funzioni ed i compiti del Direttore Tecnico, del Responsabile Amministrativo, del Magazziniere e del Comitato di Presidenza, nonché le mansioni degli altri dipendenti della Società.

Art. 46

Le clausole mutualistiche, comprese quelle di cui agli articoli 24 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 27 (destinazione dell'utile) e 44 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in generale ed in particolare le leggi speciali sulle cooperative a mutualità prevalente.

